

sarebbero poche. E noi attendiamo con viva curiosità il secondo volume, solo perchè ci piace di esser profeti a buon mercato. La parte dedicata alla pittura, per dirne una, riprenderà i colori semplici, gli accordi e i contrasti; quindi dirà dei colori proprii degli oggetti naturali, dal colore del cielo a quello della pelle umana; poi del disegno, della prospettiva lineare ed aerea, del chiaroscuro, del colore; e infine parlerà estesamente della pittura di genere, di paesaggio, storica, religiosa e via discorrendo — tutto ciò con ampiezza descrittiva, senza nessi tra l'una e l'altra cosa, con qualche riferimento, di tanto in tanto, all'*individualità*, o alla *subordinazione*, o alla *grandezza psichica*, secondo il bisogno. L'autore, nemmeno trattando direttamente delle arti, dovrà vincere il suo sacro orrore per le opere; perchè vi girerà sempre intorno a modo suo. E noi non crediamo punto col Manzoni che « l'operar senza regole sia il più difficile e faticoso mestiere di questo mondo ». Almeno in questo caso.

ALFREDO GARGIULO.

Prof. IGINO PETRONE. — *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, Memoria letta alla R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli. — Napoli, tip. R. Università, 1904 (8.^o, pp. 51).

Che lo *Stato mercantile chiuso* (*Der geschlossene Handels-Staat*) sia un libro « obliato », come afferma il Petrone (p. 3), non diremmo. Non solo di esso si parla nei parecchi lavori dedicati anche di recente alle idee politiche e sociali del Fichte, e dei quali può vedersi il catalogo nel manuale di Ueberweg e Heinze; ma il fichtiano *Stato mercantile chiuso* è restato quasi proverbiale, e vi si accenna di frequente anche in libri divulgativi e popolari. Nè può accusarsi l'Andler di averlo trascurato nella sua opera su *Les origines du socialisme d'état en Allemagne*, per l'accaduta « *obliteratione* storica del pensiero fichtiano » e pel « *poco discernibile* nesso che lo riannoda alle forme, posteriormente succedutesi, di socialismo giuridico » (p. 5), poichè il Petrone stesso reca in nota alcune parole dell'Andler, che dice chiaramente di averlo escluso con altri parecchi, « qui n'ont rien contribué au mouvement intellectuel que nous décrivons ». Insomma, il libro del Fichte è bensì noto, ma non è un libro che appassioni e perchè non è stato fattore efficace del movimento socialista moderno, e perchè non rappresenta una forma originale e nuova neppure nell'ambito stesso della scienza filosofica del diritto. Farne ancora una volta l'esposizione e sottometterlo ad una critica distruttiva potrà essere buon argomento di esercitazione scolastica o di memoria accademica, o anche potrà giovare a fornirne un più minuto ragguaglio a chi non voglia prendersi l'incomodo di leggere quell'opera nell'originale; ma non è tal compito che si debba assumere con l'alta intonazione di scoperta e di censura, che il Petrone ha data al suo scritto.

La breve esposizione che egli fa delle idee del Fichte ci sembra ben condotta; come assai giuste ci sembrano le osservazioni nelle quali il Petrone mette in rilievo l'analisi fichtiana delle contraddizioni della libera concorrenza (pp. 16-18) e la negazione dei diritti naturali o innati, anteriori alla società e indipendenti da questa, che appare in quel libro come negli altri del medesimo filosofo (pp. 22-25). Ispirandosi al metodo del materialismo storico, il Petrone nota anche che la concezione fichtiana dello stato chiuso rispondeva alle arretrate condizioni economiche della Germania dei principii del secolo XIX (pp. 18-19): il che ci sembra plausibile. Ma parecchie obiezioni dobbiamo muovere alla parte critica del suo lavoro; e lo facciamo tanto più volentieri in quanto il Petrone è dei non molti cultori italiani di filosofia del diritto che mostrino disposizioni filosofiche; onde le nostre obiezioni potrebbero forse sbarazzare gli ostacoli che ancora incontra sul suo cammino e spingerlo verso la mèta alla quale aspira e che noi gli auguriamo di raggiungere.

Il libro del Fichte può essere criticato da due diversi punti di vista: col considerarlo cioè o come programma sociale, e quindi nella sua importanza per la storia sociale e politica; o come teoria filosofica del diritto, e quindi nella sua importanza per la storia della filosofia del diritto. Quel libro potrebbe essere errato nella sua giustificazione teorica e pure avere espresso bisogni di un popolo e di un'epoca e avere contribuito a soddisfarli (p. e.: il manicheismo sarà stata una cattiva teologia, ma le sette eretiche proletarie furono qualcosa di storicamente significativo). Potrebbe, d'altra parte, contenere una costruzione politica sbagliata, e pure essere ricco di geniali vedute filosofiche circa il diritto.

Dal primo punto di vista, la critica di esso è stata già fatta dalla storia, la quale ci mostra che l'opera del Fichte non ebbe efficacia pratica, e che se anche espresse talune condizioni della Germania del suo tempo, non ne interpretò i bisogni: i quali erano non già del chiudersi vieppiù in sè stessa ma dell'espandersi, e ciò intraprese il nuovo stato prussiano che, nel corso del secolo, mise capo all'impero. Dal secondo punto di vista, la critica fondamentale è nella idea, che sempre più si viene facendo strada ai tempi nostri, che la filosofia del diritto, in quanto filosofia, debba, come ogni filosofia, trattarsi quale scienza formale, e quindi non abbia competenza nè a criticare la società nè a tracciarle in concreto le vie da seguire.

Questa doppia critica non ci sembra esattamente distinta nell'opuscolo del Petrone; il quale, essendo venuto via via mutando le sue prime idee, di tendenza giusnaturalistica, sostenute nel libro sulla *Fase recentissima della filosofia del diritto in Germania* (Pisa, 1895), ed avvicinandosi oramai alla concezione formale, crede di potere smantellare la vecchia ròcca del pensiero fichtiano puntandolo contro i cannoni di recente fabbrica del suo « formalismo giuridico ».

Ma non è col criterio del formalismo giuridico che si può superare la parte pratica del pensiero fichtiano. Che cosa significa, per esempio, rimproverare al filosofo tedesco di abusare della ragion ragionante (pp. 14, 15,

36, 37, etc.)? Come si può « abusare del ragionamento », ragionando a fil di logica? Il Fichte non abusava del ragionamento, ma non aveva sufficienti conoscenze storiche e politiche, ossia mancava (o meglio, mancò, quando costruì lo *stato chiuso*) di ragionamento, ma del senso pratico. Per un'analoga confusione, il Petrone sembra scambiare, specie nell'ultima parte del suo scritto, il formalismo, che è della *scienza* del diritto, con l'inibizione delle idealità morali nella vita concreta della società e quindi del diritto. « La storia del mondo — egli dice — non acconsente nè agli idoli del sentimento nè alle idee della ragione » (p. 47). Ciò si ripete di solito ed ha un lato di vero contro gli utopisti; ma le idee della ragione, le valutazioni del sentimento, non sappiamo poi dove altro opererebbero se non nella storia del mondo, che è prodotto delle idee e dei sentimenti degli uomini. — « Il diritto conserva e garantisce i rapporti di fatto, ma non è responsabile nè autore della loro formazione e composizione, che è per esso puramente contingente ed ipotetica, non apodittica e necessaria » (pp. 47-48). Il diritto o la scienza del diritto? Il diritto nella sua realtà è volontà in atto, e quindi responsabile dei fatti che crea (fatti giuridici), e anche moralmente responsabile giacchè non v'è azione pratica dell'uomo che sfugga alla sanzione morale. « Il comunismo critico moderno, bene avvisato intorno alla natura formale dei momenti dello spirito, affida l'esecuzione del suo programma non a postulati etici o a costruzioni giuridiche, ma a processi ed a modi di attività atti a cangiare le basi della gerarchia e della struttura sociale ed a trasmutare i dati dell'esperienza e della vita » (p. 50). Non crediamo che si possa porre alcun nesso tra il metodo formalistico della filosofia del diritto e le tesi della scuola marxistica. Se queste s'intendano come negazioni della coscienza morale, col porre quel nesso si cava dal formalismo giuridico una conseguenza arbitraria ed erronea, giacchè il formalismo giuridico non mena al disconoscimento dell'efficacia della morale. Che se invece si riconosce, con la più recente critica, che quelle affermazioni brutali del Marx e della sua scuola, prese alla lettera, sono in contraddizione coi postulati etici impliciti nello stesso socialismo marxistico, e se si viene perciò a considerarle come semplici consigli pratici circa i mezzi adatti (circa l'« esecuzione del programma », direbbe il Petrone), anche in questo caso il formalismo giuridico non ha nulla che vedere. Il vecchio diritto naturale poneva in nome della filosofia (e questo era il suo errore) fini e ideali concreti; ma neppure esso si pronunziava sui mezzi: onde in base al diritto naturale si poteva essere egualmente riformisti o rivoluzionarii, promuovere con propaganda filantropica l'accordo sociale o, con la diffidenza verso la filantropia, consigliare la lotta di classe e la guerra ad oltranza.

Ma, oltre questa latente confusione tra formalismo giuridico ed amoralismo pratico, nello scritto del Petrone ci sembra di scorgere un errore più profondo e più grave: che è nel modo in cui egli intende il « formale ». Ad esempio, egli accusa il Fichte di aver concepito uno Stato

nel quale si fa *tabula rasa* dei diritti preesistenti e il diritto per attuarsi dovrebbe cominciare col violare il diritto e per proseguire a vivere dovrebbe moltiplicare siffatte violazioni (pp. 36-43). Altrove dice che la filosofia del diritto deve rassegnarsi ad avere per suo punto di partenza il « fatto », cioè, come è chiaro, il fatto particolare: « *questa o quella data serie* di rapporti di possesso e di dominio, questo o quel dato sistema di rapporti di coordinazione, di subordinazione, di costringimento, che il diritto non crea dapprima, ma modera, disciplina ed assicura » (p. 46). E afferma anche che « il determinismo giuridico, come ogni altra forma di determinismo cosmologico, è *circoscritto alla logica interna del sistema*, ed è sospeso ad un indeterminismo iniziale — all'indeterminismo della contingenza, dell'irrazionale, del caso, della forza, dell'arbitrio e così via. Come la luce si genera e svolge dall'ombra, secondo Mefistofele, così il diritto germoglia ed emerge dalla iniquità oscura del fatto, obliteratasi per processo di adattamenti e avvalorata di nuova significazione dal consenso comune » (p. 47). Una filosofia del diritto che giudica contraria ai suoi principii la rivoluzione perchè fa *tabula rasa* dei diritti preesistenti; che accetta e cresima gli istituti giuridici positivi, prodotti della storia; che limita la sua opera alla « logica interna del sistema », non è formale ma materiale; o, se si vuole, è non formale, ma formalistica (come altrove abbiamo proposto di chiamare tale esagerazione e fraintendimento del *formale* filosofico). Questo, cui inchina il Petrone, non è, insomma, formalismo da filosofi, ma da avvocati; è non la pura forma kantiana ma il formalismo, in servizio di un particolare contenuto, dei giuristi della dieta di Roncaglia o dei magistrati delle Giunte di stato. *Quod non est in actis, non est in mundo!* Il formalismo che il Petrone vagheggia trova riscontro, allorchè si passi alle altre scienze filosofiche, non già nella logica trascendentale, ma nella logica sillogistica e scolastica; non nell'estetica della pura intuizione, ma nella precettistica dei retori; non nell'etica della coscienza, ma nella casistica. Di fronte a un formalismo di questo genere, sembra quasi preferibile il diritto naturale, che per quanto sbaigliato, contiene maggiori elementi di vero.

Può darsi che alcune delle affermazioni erronee, che abbiamo rilevate nello scritto del Petrone, siano soltanto affermazioni poco chiare; ma ciò che è detto poco chiaramente è pensato poco chiaramente, e noi abbiamo già avvertito che il nostro dissenso innanzi alle sue affermazioni nasce, più che da una netta opposizione d'indirizzi, dal modo vago ed incerto col quale egli concepisce gl'indirizzi che reputiamo buoni. Gli è che al Petrone non manca la capacità di cogliere il vero; ma, ci sembra, la persistenza ad elaborarlo rendendo coerenti le sue idee. Egli si lascia trascinare dalla vaghezza del costruire il periodo sonante e la frase immaginosa; e in siffatta ricerca verbale trascura quell'analisi approfondita del proprio pensiero che è il fondamento dello scriver bene. Diamo qualche esempio. Deve dire che la forma che studia il filosofo supera la realtà storica di questo o quel fatto; e scrive: « La *forma* astratta, universale,

infinita, del diritto s'individua, si condiziona, si contrae in questa o quella *materia*. Cosiffatta individuazione materiale è un limite ed un impoverimento della forma, che essa subisce, non crea. E la forma, nella sua beata serenità, ha una logica impeccabile, che non è contaminata dalla torbida e bieca materia e sopravvive alla caducità della medesima » (p. 48). Per metaforeggiare, si finisce qui col rappresentare forma e materia come due esseri nemici; e la forma dominatrice della materia, la forma che acquista così soltanto la sua realtà e concretezza, diventa quasi una verginella che subisce una violenza, e se ne rileva subito dopo beata e serena perchè la coscienza le dice che dell'accaduto non ha colpa! « — La filosofia del diritto non è nè socialistica nè borghese ». E sta bene. Ma il Petrone dice seguitando: « La universalità formale del suo oggetto la tragge ad un'attitudine di olimpica indifferenza » (p. 48); e noi confessiamo che questa filosofia del diritto, che assume l'aria di *je m'en fiche!*, dinanzi alle lotte in cui gli uomini insanguinano il corpo ed il cuore, ci fa un effetto irritante. Non potrebbe avere una voce più modesta, cioè servirsi di metafore e d'immagini più convenienti? — Termina con queste frasi gonfie: « La disfatta dello *Stato mercantile chiuso* s'ingigantisce di valore e di significazione tragica (!). E si ritraduce nella universale disfatta dell'ideologia dogmatica, nella *crisi* irreparabile della ragione (!) » (p. 51).

Siffatto modo di scrivere mostra, se non erriamo, un soverchiare della preoccupazione letteraria sulla ricerca filosofica, e si risolve, com'è naturale, in un danno della stessa forma letteraria. Il Petrone, che può fare molto bene ai nostri studii di filosofia giuridica, dovrebbe liberarsi dal cattivo vezzo e chiudere gli orecchi alle lodi che esso gli ha procurato da parte di filosofi letterati, che non erano poi nè letterati nè filosofi. *Ad meliora!*

B. C.

KARL VOSSLER. — *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft*, Eine sprach-philosophische Untersuchung. — Heidelberg, Winter, 1904 (8.º, pp. VIII-98).

Delle teorie sanamente rivoluzionarie del Vossler intorno alla metrica abbiamo già dato notizia altra volta in questa rivista (1), facendo ad esse piena adesione. E prevedevamo allora che i risultati ai quali egli era giunto circa la metrica, avrebbero beneficamente rioperato sopra alcune lievi incertezze che restavano ancora qua e là nel suo modo di considerare la grammatica e la scienza generale del linguaggio: il che è per l'appunto accaduto, come il bellissimo libretto che annunziamo ne fa testimonianza. Libretto d'intonazione polemica, che a qualche recensente (per. es., a

(1) Vedi la *Critica*, II, 252-58.